



Aree Protette Appennino Piemontese

BOZZA

CONCESSIONE IN USO DI ULTERIORI PARTI E PERTINENZE
DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO BALDO" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LERMA (AL)

Il giorno 00.00.2020 in Lerma (AL), in un locale del Palazzo Comunale,

tra

il Sindaco di Lerma

e

il Presidente dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (già Ente Parco naturale delle Capanne di Marcarolo), da ora Ente Parco,

si stabilisce quanto di seguito.

Premesso

che in data 28 marzo 1995 venne stipulata tra il Comune di Lerma e l'Ente Parco una convenzione per la concessione in uso dell'immobile ubicato in Lerma, via G.B. Baldo n. 29, censito a catasto al foglio 8, mappale 309, denominato "Palazzo Baldo", precisamente tutto il primo e secondo piano e la parte del piano terra costituita dall'ingresso e dal vano situato a lato ovest dello stesso, di proprietà del Comune;

che, in detta convenzione, la manutenzione del giardino circostante l'immobile era stabilita a cura del Comune;

che la durata di tale concessione, di 95 anni, avrà scadenza in data 27/3/2090;

considerato opportuno concedere, per un pieno sviluppo delle attività dell'Ente Parco e una corretta gestione generale dell'immobile, oltre al pieno accesso con gli automezzi, anche tutti i restanti locali di "Palazzo Balbo" posti al piano terra, incluse le pertinenze esterne fino ai muri di sostegno perimetrali;

considerato inoltre che il Comune di Lerma sta effettuando dei lavori di messa in sicurezza dei muri di sostegno perimetrali delle pertinenze di "Palazzo Baldo" e per tale ragione l'Ente Parco si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, a riconoscere un contributo economico per tali interventi che rimarranno comunque in capo e responsabilità del Comune;

tutto ciò premesso e considerato, si stipula il presente contratto:

1. la premessa è parte sostanziale del presente atto;
2. il Comune concede in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del codice civile, tutto l'immobile di "Palazzo Baldo" e precisamente un ingresso, tre locali, un ripostiglio, un bagno e una

autorimessa con officina posti al piano terra, tre locali con bagno posti al primo piano e cinque locali con bagno al secondo piano, incluse le pertinenze esterne fino ai muri di sostegno perimetrali, fino a tutto il 27/3/2090;

3. i nuovi locali messi a disposizione dell'Ente Parco, alla data della sottoscrizione del presente contratto, dovranno essere liberi e accessibili;
4. l'Ente Parco accetta tale conferimento in comodato e si impegna alle obbligazioni di cui all'art. 1804 del codice civile;
5. con la sottoscrizione del presente contratto l'Ente Parco si impegna a concedere un contributo economico pari a € 40.000,00, per i locali concessi e per i lavori di messa in sicurezza dei muri di sostegno perimetrali delle pertinenze di "Palazzo Baldo", da trasferire secondo le seguenti modalità:
 - € 10.000,00 alla firma del presente contratto, verificata la piena accessibilità a tutti i suddetti locali, su richiesta del Comune contenete le modalità di liquidazione;
 - € 10.000,00 a decorrere dall'anno 2021 stante la fine lavori di messa in sicurezza dei muri perimetrali;
 - € 20.000,00 a decorrere dall'anno 2021 alla trasmissione da parte del Comune dell'agibilità-collaudato e successivo accatastamento di tutte le parti concesse;
6. l'Ente Parco si impegna inoltre alla gestione delle pertinenze di "Palazzo Baldo" anche prevedendo la piantumazione di siepi perimetrali e il posizionamento di una ringhiera a sostituzione della recinzione di sicurezza posta dal Comune;
7. tutte le spese, ordinarie e straordinarie per l'utilizzo del bene di che trattasi e per la conservazione e manutenzione dello stesso sono a carico dell'Ente Parco, come pure gli atti a tal fine da adottare. A tal proposito l'Ente Parco mette in atto, qualora necessarie, le operazioni di manutenzione della ringhiera (es. verniciatura, ecc.) e delle pietre di rivestimento del muro perimetrale;
8. al termine del comodato l'Ente Parco è tenuto a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto;
9. eventuali interventi di modifica del bene oggetto del comodato dovranno essere a carico dell'Ente Parco e preventivamente autorizzati dal Comune;
10. si rinvia, per quanto altro, alle norme di legge vigenti in materia;
11. in caso di inadempimento da parte dell'Ente Parco di quanto stabilito nei punti precedenti, il comodato verrà immediatamente revocato da parte del Comune, senza che l'Ente Parco possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o di altro genere.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lerma,

Il Sindaco

Il Presidente